



Caserta

Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili

NEWSDALL'ORDINE

Prot. Corr./0002339

Informativa n. 55 del 7 settembre 2018

a cura di

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

Comunicazione del delegato alla cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti.

Cari Colleghi,

Vi informo che, come ogni anno, nei prossimi giorni saranno inviate dalla Cassa di previdenza e assistenza Dottori Commercialisti le richieste di regolarizzazione delle inadempienze contributive (v. facsimile allegato). Coloro che la riceveranno, troveranno tutte le informazioni utili per il versamento o per comunicare alla Cassa eventuali discordanze rispetto ai dati in loro possesso.

Luciano Cristofaro - Delegato CNPADC per l'Ordine di Caserta

[Scarica l'allegato](#)

Obblighi per gli iscritti all'Albo

Il Presidente ed il Consiglio ricordano l'obbligo per tutti gli iscritti:

- di comunicare alla Segreteria dell'Ordine gli estremi della polizza assicurativa professionale (art. 12 comma 1 lett. b del D.Lgs. del 28 giugno 2005 n. 139) o l'eventuale esonero;
- di dotarsi di PEC (Legge 221/2012), da comunicare alla Segreteria dell'Ordine autorizzandone la pubblicazione su Reginde ed Inipec;
- di assolvere alla FPC (30 crediti formativi annuali) e comunicare nell'[area riservata del portale](#) dell'ODCEC di Caserta la formazione presso soggetti diversi dal nostro Ordine o i casi di esonero;
- di autocertificare l'assenza di cause di incompatibilità;
- di adempiere al versamento del contributo annuale di iscrizione.

Determinazione del contributo d'iscrizione all'Albo e all'Elenco Speciale dovuto per l'anno 2018

Si rammenta che lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento del contributo d'iscrizione all'Albo ed all'Elenco speciale dovuto per l'anno 2018. L'assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto previsionale per il 2018, ha deliberato i seguenti importi a carico degli iscritti:

- quota ordinaria iscritti all'Albo: € 350,00;
- quota agevolata di € 250,00 per i colleghi iscritti nell'Albo che alla data del 01.01.2017 non avevano ancora compiuto il 36° anno d'età;
- quota per gli iscritti all'Elenco speciale € 250,00;
- quota annuale Stp: € 350,00.

Il versamento potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria dell'Ordine o a mezzo bonifico bancario, indicando nome e cognome, numero di matricola e nella causale "pagamento contributo annuale iscrizione 2018". Il pagamento a mezzo bonifico potrà essere eseguito su uno dei seguenti conti correnti intestati all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta:

- Unicredit Banca di Roma - Caserta P.zza Vanvitelli - IBAN: IT 44 R 02008 14903 00040 0185844;
- C/C postale n. 000093220077 e codice IBAN: IT 95 X 07601 14900 000093220077;

- Banca del Sud filiale di Caserta con codice IBAN: IT 23 N 03353 14900 000000006288.

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di settembre 2018

Di seguito viene riportato l'elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di settembre 2018.

[**Scarica lo scadenziario**](#)

Calendario delle prossime attività formative

Data	Titolo evento	Sede	Crediti
26 settembre 2018 h: 9:00 - 13:00	La fatturazione elettronica obbligatoria: aspetti organizzativi e fiscali	Sala convegni Grand Hotel Vanvitelli	4
27 settembre 2018 h. 15:00 - 18:00	La fatturazione elettronica	Mondragone Piedimonte Matese	3

News dalla Revisione legale

Corso E-learning avanzato in materia di revisione legale dei conti (2018).

Il CNDCEC ha organizzato un corso E-learning avanzato in materia di revisione legale, rinnovato nei contenuti rispetto alla precedente edizione 2017 che consentirà di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l'anno 2018 ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39. Sarà composto da 20 moduli didattici della durata di un'ora, aventi ad oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale, che consentiranno di acquisire 1 CFP. Il corso E-learning avanzato sulla revisione legale, il cui programma è allegato alla presente Informativa, è fruibile a partire dal 3 settembre 2018 collegandosi al sito web all'indirizzo www.commercialisti.it. Cliccando sull'apposito banner "E-Learning Revisione Legale" si verrà indirizzati ad una sezione dedicata di Concerto, piattaforma on-line per la formazione a distanza dei commercialisti, dove saranno presenti le edizioni dei corsi organizzati rispettivamente nel 2017 e nel 2018. Per fruire dei moduli E-Learning, l'utente già registrato sulla piattaforma Concerto dovrà effettuare il login utilizzando le credenziali di accesso già in suo possesso. L'utente che invece non abbia mai utilizzato tale piattaforma potrà registrarsi gratuitamente e iniziare subito a visualizzare le lezioni. Al fine di maturare i crediti formativi sarà necessario visualizzare l'intero filmato del corso e rispondere alle domande di un questionario finale che, ove non superato, sarà comunque possibile ripetere. Al partecipante verranno, inoltre, poste delle domande intermedie di verifica della effettiva presenza ed attenzione al corso. Al termine di ogni modulo didattico e dopo il superamento del questionario finale, il sistema attribuirà un credito formativo e genererà un attestato di partecipazione.

[**Scarica l'allegato**](#)

News dagli Enti Locali

Milleproroghe (Bando periferie), audizione ANCI alla Camera: dati e dichiarazioni

“Difendendo la decisione di non erogare risorse per un miliardo e seicento milioni pattuite con 96 sindaci di altrettanti Comuni e Città metropolitane, risorse già oggetto di contratti stipulati al più alto livello istituzionale, hanno detto che tanto i Comuni non sono pronti. Parlando di mance e favori che il Bando periferie faceva a questa o a quella amministrazione, hanno sostenuto che in realtà i Comuni non avessero diritto a quei soldi per una pronuncia della Corte Costituzionale. Beh, non è vero. Abbiamo fatto i compiti e possiamo dimostrarlo”. Queste le dichiarazioni del presidente dell'ANCI Antonio Decaro audito nella giornata di ieri, con una delegazione di 24 sindaci, dalla prima e dalla quinta commissione della Camera riunite, in merito alle norme che, nell'ambito del Decreto Milleproroghe 2018 approvato dal Senato in agosto, congelando i fondi del Bando periferie.

[Qui disponibile il documento presentato dall'ANCI in audizione.](#)

La misura i cui effetti il Decreto Milleproroghe blocca, vale 1,6 miliardi di euro ai quali vanno aggiunti un miliardo e cento milioni di cofinanziamenti pubblici e privati. A beneficiarne sono 96 tra Comuni (87) e Città metropolitane (9) per 1.625 interventi da realizzare sul territorio di 326 Comuni complessivi. Comuni in cui risiedono quasi venti milioni di italiani. Un investimento di questa portata, utilizzando i parametri dello studio ANCE-ISTAT “L’industria delle costruzioni: struttura, interdipendenze settoriali e crescita economica” del 2015, genera valore economico di 9 miliardi di euro (tra settore edile e indotto) e una ricaduta occupazionale di 42 mila unità.

[Tutti i numeri sul bando periferie.](#)

“È stato detto che questi interventi sono molto lontani dalla reale fase attuativa – ha proseguito Decaro – e invece, attraverso un monitoraggio promosso dall’ANCI, siamo in grado di dire che i Comuni stanno lavorando, hanno già assunto impegni giuridicamente vincolanti, speso per le progettazioni e in parte anche per avviare i cantieri, anticipando i tempi di attuazione previsti dalle convenzioni firmate con la presidenza del Consiglio che prevedevano per la fine di agosto 2018 la sola progettazione esecutiva”.

“Bloccare i fondi – ha continuato il numero uno dell’ANCI – non è solo un danno per i Comuni e per i cittadini che in quei Comuni vivono, quindi per l’economia del Paese. Il blocco dei finanziamenti è illegittimo sotto il profilo formale e irragionevole sotto quello sostanziale. Illegittimo perché viola un atto convenzionale tra la presidenza del Consiglio dei ministri e il sindaco beneficiario, sospendendo unilateralmente e senza alcuna motivazione, il rapporto in corso. Il finanziamento, secondo convenzione, può essere sospeso o revocato solo in casi tassativamente previsti. In assenza di abolizione o modifica, i sindaci sono quindi pronti a far valere in sede erariale, amministrativa e costituzionale i diversi profili di illegittimità della norma. Dal punto di vista sostanziale, poi, inviterei i parlamentari e i rappresentanti del governo a venire con i sindaci tra i cittadini a spiegare perché le scuole di Arezzo non si possano ristrutturare o il palazzetto dello sport di Rieti non si possa mettere a norma, il parco urbano di Nuoro non si possa rigenerare o le case popolari di Firenze riqualificare. Perché un’operazione importante e attesa di ricucitura di aree socialmente disagiate delle nostre città debba fermarsi. Attenderemo insieme l’esito di questa mobilitazione, fiduciosi che il buonsenso prevalga, che i commi 2 e 3 dell’articolo 13 del decreto siano abrogati e modificati. Confidiamo che il patto di reciproca collaborazione che dovrebbe guidare sempre le istituzioni con l’obiettivo di tutelare gli interessi dei cittadini, non resti inascoltato. Ma se così non fosse noi sindaci siamo pronti a presentarci a Palazzo Chigi e a consegnare le nostre fasce tricolori, simbolo che tiene insieme il Paese da Nord a Sud. Sfileremo noi rappresentanti delle istituzioni più vicine ai cittadini, i Comuni. Ma dietro di noi avremo, idealmente, tutti e venti i milioni di italiani ai quali si vuole rubare la speranza di vivere in città e paesi migliori”.

IN PRIMO PIANO

Informativa CNDCEC n. 62/2018 "Il wealth planning"

Documento a cura dell'Area finanza aziendale CNDCEC dal titolo "Il Wealth Planning - Strumenti a tutela del patrimonio"

[Consulta il documento](#)

Nuove incompatibilità degli ausiliari: pubblicato il Documento di studio della FN

E' stato pubblicato il Documento di studio redatto dal CNDCEC e dalla FN, dal titolo “Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018”. L’opera esamina le recenti disposizioni che vanno significativamente ad incidere sulle modalità di nomina degli amministratori giudiziari e degli organi delle procedure concorsuali.

Per il Documento completo [clicca qui](#)

Omesse ritenute anche col piano attestato di risanamento: per la Cassazione il piano, data la sua collocazione in ambito privatistico, non autorizza l'imprenditore all'inadempimento

Il piano attestato di risanamento non esonera l’imprenditore dal rispetto tempestivo delle obbligazioni contributive, anche sorte successivamente all’accordo, e quindi dalla punibilità per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti (art. 2 della L. n. 638/1983). Il principio – espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 39396 depositata ieri – deriva dalla natura, ampiamente illustrata nella pronuncia in esame, del piano ex art. 67 comma 3 lett. d) ; strumento che è riservato all’imprenditore per risanare l’impresa e riportarla in equilibrio economico e finanziario, mediante la realizzazione di una serie di operazioni strategiche, garantendo la continuità

aziendale, senza che vi sia alcun controllo da parte del tribunale come, invece, proprio delle procedure concorsuali, dalla conclamata natura pubblicistica, di cui all'art. 182-bis (accordi di ristrutturazione dei debiti) e 160 e segg. (concordato preventivo). Si tratta, in sostanza di un atto unilaterale dell'imprenditore che non richiede necessariamente l'accordo con i creditori, collocato dal sistema in un ambito prettamente privatistico. Il citato art. 67 prevede, infatti, che "non sono soggetti all'azione revocatoria ... gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, ..., deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano". La ratio dell'istituto consiste, pertanto, nell'intento di salvaguardare gli atti posti in essere nell'ambito di un attendibile piano di risanamento aziendale, qualora il programma non giunga all'esito programmato e si apra la successiva procedura fallimentare. La protezione esonera i terzi, che hanno confidato nella bontà del piano e nella sua riuscita, dalle conseguenze derivanti dall'attivazione della revocatoria fallimentare. Tuttavia, questo contesto non permette alla Corte di ritenere – come richiesto dal ricorrente – l'esenzione dalla punibilità per il reato contestato, fondando il mancato adempimento dell'obbligazione contributiva sul convincimento, erroneo, del "congelamento dei debiti" o della "dilazione" dell'adempimento di obblighi di versamento rispetto alla scadenza derivante dal piano attestato ex art. 67. In altre parole, per i giudici di legittimità è giuridicamente errato ritenere che l'omissione contributiva alla scadenza possa essere scriminata dall'esecuzione del piano, secondo i parametri dell'art. 51 comma 1 c.p. ("l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità") poiché il piano – non essendo, come si è detto, procedura concorsuale volta a garantire il soddisfacimento dei creditori secondo i criteri del concordato preventivo – non autorizza l'imprenditore all'inadempimento delle obbligazioni tributarie o previdenziali. Di qui, la manifesta infondatezza, anche, della pretesa insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imprenditore ricorrente, trattandosi di fattispecie a dolo generico per cui è richiesta la sola volontarietà dell'omissione (Cass. n. 3663/2014).

Diverso il caso del concordato preventivo

È proprio il riferimento alla sfera privatistica in cui si colloca il piano ex art. 67 comma 3 della L. fall. a caratterizzare la decisione in esame e a fondarne il presupposto. Diversamente, e sembra opportuno qui darne conto, riguardo ai rapporti fra la fattispecie penale di cui all'art. 10-ter del DLgs. n. 74/2000, riguardante l'omesso versamento IVA, e gli obblighi incombenti sul soggetto richiedente la definizione concorsuale dei propri debiti (compreso quello IVA) tramite la procedura del concordato preventivo; rapporti che hanno indotto, da ultimo, la Cassazione (Cass. n. 52542/2017) a riconoscere – anche per la natura pubblicistica della procedura – la prevalenza della norma fallimentare (e dell'ordine legittimo del giudice che ne deriva) su quella penale, con il riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 c.p.

Revisione legale anche all'intero organo di controllo interno per gli ETS: l'organo di controllo, nel caso di composizione collegiale, deve essere costituito da soggetti tutti iscritti al registro dei revisori legali

Con una modifica all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017 il correttivo al Codice del Terzo settore rende definitivo il quadro dei controlli degli enti. Con esso da un lato si chiarisce che la revisione legale dei conti è d'obbligo esclusivamente per associazioni e fondazioni che superano determinati limiti dimensionali e, dall'altro, che se la stessa fosse demandata all'organo di controllo interno questo dovrà integralmente essere costituito da revisori legali. Alla luce di tali novità, in primo luogo è da evidenziare che il nuovo sistema di controlli riguarda solo quelle associazioni e fondazioni che decideranno di iscriversi al RUNTS, mentre per gli enti che decideranno di rimanere disciplinati dal libro I del codice civile, salvo leggi particolari (ad esempio quelle che disciplinano le fondazioni liriche o bancarie), sarà lo statuto a prevedere eventuali organi di controllo. Qualora, quindi l'ente associativo o la fondazione decidesse di far parte degli enti del terzo settore dovrà seguire le norme dettate dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore, come di seguito esplicate. Nelle associazioni, riconosciute o meno, in caso di mancato superamento di due tra i seguenti limiti dimensionali – totale attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio cinque unità – nessun organo di controllo obbligatorio dovrà essere nominato. Sarà eventualmente lo statuto a disporre la nomina al di sotto di detti indici. Nel caso di superamento di due dei limiti di cui sopra, nelle associazioni ed a prescindere dal superamento di qualsiasi limite dimensionale in tutte le fondazioni, l'ente dovrà nominare un organo di controllo interno. Tale organo, se monocratico, dovrà essere costituito da un dottore commercialista (no agli esperti contabili secondo le norme di comportamento 1.1 e il Pronto Ordini n. 104 del 22 maggio 2015), un

avvocato, un consulente del lavoro o un professore universitario di ruolo in materie economiche giuridiche o da un revisore. Diversamente, cioè nel caso di organo pluripersonale, il requisito di professionalità di cui sopra dovrà essere posseduto da almeno un soggetto. I limiti di cui all'art. 30, secondo la Fondazione nazionale commercialisti (doc. ricerca 18 aprile 2018) vanno valutati a partire dall'anno successivo alla entrata in vigore della legge, quindi in relazione agli esercizi 2018 e 2019. L'organo di controllo dovrà verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo (anche in relazione alla opportunità di nomina di un organo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), amministrativo e contabile e al suo concreto funzionamento. In effetti non si fa più esplicito riferimento, nel dettato normativo, al controllo contabile (a cui invece si continua a far cenno, impropriamente ad avviso di chi scrive, nella relazione ministeriale). Il richiamo, tuttavia, circa la vigilanza dell'adeguatezza dell'assetto contabile e del suo concreto funzionamento, di cui al primo periodo del comma 6, induce a ritenere che l'organo di controllo non possa disinteressarsi della corretta contabilizzazione dei fatti, seppur in modo meno standardizzato e formalizzato di quanto non si sia chiamati a fare nella revisione legale dei conti. Esso, infine, ai sensi del comma 7 è tenuto ad un monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente. La nomina dell'organo di controllo, poi, è obbligatoriamente richiesta (comma 4, art. 30) in tutte quelle associazioni che abbiano costituito uno o più patrimoni separati, destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis c.c. (art. 10 del Codice del Terzo settore). La costituzione di tale patrimonio per lo svolgimento dell'attività, con una contabilità separata è necessaria in particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Codice del terzo settore, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti che, per le attività di cui all'art. 5 volessero iscriversi al RUNTS. In questo caso è altresì richiesta la revisione legale dei conti. Da ultimo, tutti gli enti che superassero i parametri dimensionali dell'art. 31 del Codice del Terzo settore saranno tenuti a sottoporre il proprio bilancio a revisione legale dei conti, demandando la stessa a un revisore legale dei conti o ad una società di revisione (art. 31, comma 1). Se lo statuto lo prevede, come chiarisce la relazione ministeriale al novellato art. 30, comma 6, tale funzione potrà, tuttavia essere affidata all'organo di controllo interno. In tal caso, l'organo di controllo (che chi scrive ritiene possa essere anche solo monocratico) dovrà, nel caso di composizione collegiale, essere costituito da soggetti tutti iscritti al registro dei revisori legali. Una modifica, assolutamente opportuna, onde evitare che all'interno del collegio dei controllori, la revisione legale dovesse essere esercitata solo da alcuni membri dell'organo di controllo.

Revisori Enti Locali: elenchi professionisti estratti nella Regione Campania

Prefettura di Caserta

Si pubblicano gli elenchi dei professionisti estratti negli ultimi sorteggi effettuati presso la Prefettura di Caserta per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della Provincia di Caserta

Consulta l'elenco

Prefettura di Avellino

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Avellino gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Avellino.

Consulta l'elenco

Prefettura di Benevento

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Benevento gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Benevento.

Consulta l'elenco

Prefettura di Napoli

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Napoli gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Napoli.

Consulta l'elenco

Prefettura di Salerno

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Salerno gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Salerno.

Consulta l'elenco

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: le ultime procedure fallimentari pubblicate

Si riporta l'elenco delle ultime procedure concorsuali pubblicate sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'elenco è relativo alle procedure dichiarate nel mese di agosto.

Procedura	Num/Anno	Data Dich.	Curatore/Commissario	Giudice/Delegato
Toscano Gioielli Srl	40/2018	12.07.2018	Merola Anna	Pugliese Marco
Coppola Appalti Srl	44/2018	01.08.2018	Capoluongo Mariakatuscia	Cacace Edmondo
Basket Juvecaserta Srl	43/2018	01.08:2018	Ferreri Sergio	Cacace Edmondo

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si ricorda che è pienamente operativa la sezione “**Formazione**” presente sul sito dell’Ordine.

In essa, oltre a poter prendere visione del calendario degli eventi accreditati, è possibile anche verificare i crediti maturati partecipando agli eventi organizzati dal nostro Ordine o predisporre le autocertificazioni previste dal regolamento per la FPC.

Per informazioni utili ai fini del corretto espletamento dell’obbligo formativo, [consulta l'apposita sezione sul sito web istituzionale.](#)

Cordiali saluti
Luigi Pezzullo